



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 62/09

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTE:** le proprie ordinanze nn° 18/02 e 30/02 rispettivamente in data 16.04.02 e 30.06.02, relative alla disciplina del bunkeraggio nei porti di questo circondario marittimo;
- VISTA:** la circolare n°16 prot. DEM/3/1823 in data 18.07.02 del Ministero dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTO:** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, relativo all' attuazione delle direttive 2005/33/CE e 1999/32/CE in materia di tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- VISTA:** la nota n° 7194 del 07.06.02 del Comando provinciale dei VV.F. di Reggio Calabria, relativa la servizio antincendio;
- RITENUTO:** opportuno aggiornare la disciplina del bunkeraggio nei porti di questo circondario marittimo, in modo da adeguarla alle mutate esigenze di sicurezza marittima;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

- ART. 1** E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Reggio Calabria", che entra in vigore il 1 gennaio 2010 e che abroga le ordinanze citate nelle premesse e ogni altra disposizione in contrasto.
- ART. 2** Il citato regolamento non si applica alle unità navali appartenenti alle amministrazioni militari e di polizia che, comunque, devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento.
- ART. 3** I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato, ovvero reato, nonché, nelle fattispecie applicabili, ai sensi dell'articolo 296 del decreto legislativo n° 205 in data 09.11.07.
- ART. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze del sito www.reggiocalabria.guardiacostiera.it/

Reggio Calabria, lì 26.11.09

F.TO IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo DE LUCA

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA

TITOLO 1° BUNKERAGGIO CON AUTOBOTTE

ARTICOLO 1 - Autorizzazione

Per effettuare il bunkeraggio con autobotte il raccomandatario marittimo/armatore/comandante della nave da rifornire deve richiedere autorizzazione alla competente autorità marittima, utilizzando il fac-simile in allegato 1.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio alla nave a mezzo autobotte può avvenire, nei porti di:
 - Reggio Calabria, presso le banchine di levante, levante nuova, margottini, e ponente;
 - Villa San Giovanni, presso la banchina del molo di sottoflutto;
 - Bagnara Calabria, presso la banchina di levante ed il molo di sopraflutto
 - Scilla, presso la banchina del molo foraneo;
 - Saline Joniche presso la banchina di NE a giorno e del molo di sopraflutto.
2. Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C.
3. Le operazioni devono essere eseguite:
 - per quantitativi non superiori a 30 tonnellate per autobotte;
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche;
 - nelle ore diurne o notturne con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, con impianto conforme alle vigenti normative;
 - quando la nave da rifornire non compie operazioni commerciali;
 - con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di navi traghetto;
 - alla presenza di una squadra di almeno 2 unità dei VV.F. dotata di automezzo, per il servizio di sorveglianza antincendio, nel caso si bunkeraggio superiore a 15 tonnellate.

ARTICOLO 3 – Autobotte rifornitrice

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate da società/ditte autorizzate ad operare nei porti del circondario marittimo di Reggio Calabria.
2. I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero dei trasporti e da quelle previste dalle vigenti normative per il trasporto delle merci pericolose su strada nonché quelle contenute nel D.M. 31.07.34 e successive modificazioni. Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte.
3. Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto.
4. Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando il check list in allegato 2 che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito

quando richiesto al personale delle capitanerie di porto. Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve disporre la sospensione delle operazioni, comunicando l'accaduto all'autorità marittima.

5. L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate per le vie brevi alla locale autorità marittima dal conducente dall'autobotte, anche tramite il raccomandatario marittimo della nave.
6. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, la società interessata deve comunicare alla locale autorità marittima, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società rifornitrice deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile fornito, con le modalità fissate dall'articolo 295 comma 11 dello stesso decreto legislativo.

ARTICOLO 4 – Nave da rifornire

Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il comandante della nave deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando il check list in allegato 3 che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito quando richiesto al personale delle capitanerie di porto.

Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il comandante della nave non deve iniziare le operazioni e, se già in corso, deve sospendere le stesse, comunicando l'accaduto all'autorità marittima.

Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11 dello stesso decreto legislativo.

TITOLO 2° BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

ARTICOLO 5 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio a mezzo di distributori fissi in banchina può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C. I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs n°32/98 in data 11.02.1998, in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, possono erogare anche prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.
2. Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte delle autobotti, devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine accompagnate da scariche atmosferiche;
 - con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro, e se artificiale l'impianto deve essere conforme alle vigenti normative.

ARTICOLO 6 – Distributore fisso

1. L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi negli ambiti portuali, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione demaniale marittima.
2. Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessionario, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno, in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei

dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 16.05.1996, e successivo regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n°76 in data 20.01.1999, dello stesso Dicastero di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute.

Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: “spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”.

3. Il concessionario del distributore durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore fisso, deve:
 - impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
 - mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei VV.F. e, tenere pronti all'uso n°1 estintore a CO2 da Kg. 5 n°1 a polvere da Kg. 6 e n°2 secchi di sabbia;
 - mantenere, pronto all'uso panne/fogli oleoassorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da bunkerare e la banchina;
 - delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta “bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere”;
 - effettuare continua vigilanza ai fini antincendio e antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
 - sospendere immediatamente le operazioni nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altri, informando immediatamente l'Autorità marittima.
 - ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, la società deve comunicare alla locale autorità marittima, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile rifornito, con le modalità fissate dall'articolo 295 comma 11 dello stesso decreto legislativo.

ARTICOLO 7 – Unità navali da rifornire

1. Le unità navali devono mantenere i motori di propulsione spenti così anche ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico e non deve essere eseguita nessuna operazione che possa generare calore o scintille.
2. Il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
3. Le unità navali da rifornire hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di avviare il motore.
4. Durante il rifornimento gli equipaggi dell'unità devono adoperarsi per evitare ogni pericolo di incendio e inquinamento, informando immediatamente l'autorità marittima di ogni problema verificatesi.
5. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11 dello stesso decreto legislativo.

A (1) _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ in qualità di (2) _____ della nave _____ ormeggiata alla banchina _____ del porto di (3) _____,

CHIEDE

l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte della società (4) _____, di tonn. (5) _____ di (6) _____ alla banchina _____ del porto di _____ (3).

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ on durata presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto e il comandante della nave sono a conoscenza della disciplina del vigente Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Reggio Calabria ;
- di aver (qualora previsto) richiesto il servizio di sorveglianza da parte del Comando provinciale dei VV.F. di Reggio Calabria;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del titolo 1° del vigente Regolamento delle operazioni di bunkeraggio del circondario marittimo di Reggio Calabria.

_____, _____

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE N. _____ B/ _____

VISTA: l'istanza sopra riportata;

VISTA: la propria ordinanza n. 62/09 in data 26/11/09 .

AUTORIZZA QUANTO SOPRA RICHIESTO

_____, _____

- (1) indicare l'autorità marittima competente;
 (2) indicare se raccomandatario marittimo o armatore o comandante della nave;
 (3) indicare il porto;
 (4) indicare la società rifornitrice,
 (5) indicare il quantitativo da rifornire;
 (6) indicare il prodotto da rifornire

CHECK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO - AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ autista dell'autobotte della
società/ditta _____ dichiara di aver iniziato il bunkeraggio alla nave
_____ il giorno _____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il vigente Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Reggio Calabria e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	NO ☐ SI ☐
2.	aver verificato che le operazioni di bunkeraggio sono state regolarmente autorizzate dall'autorità marittima	NO ☐ SI ☐
3.	aver concordato con l'Ufficiale responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio della nave da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
4.	aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore	NO ☐ SI ☐
5.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso	NO ☐ SI ☐
6.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge	NO ☐ SI ☐
7.	aver verificato che tra l'autobotte e la nave da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa	NO ☐ SI ☐
8.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento	NO ☐ SI ☐

_____ li _____ ore _____

FIRMA

CHECK LIST OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO - NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ comandante della nave _____,
 vista l'autorizzazione al bunkeraggio n° ____/____ dell'autorità marittima, dichiara di aver iniziato
 le operazioni il giorno ____/____/____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il vigente Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Reggio Calabria e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	NO ☐ SI ☐
2.	che l'Ufficiale responsabile della direzione delle operazioni seguirà personalmente il bunkeraggio, assicurando il corretto andamento delle stesse ed effettuando le necessarie verifiche, in particolare ai fini dell'antincendio e antinquinamento	NO ☐ SI ☐
3.	di aver innalzato il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno	NO ☐ SI ☐
4.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
5.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte rifornitrice la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza	NO ☐ SI ☐
6.	che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio	NO ☐ SI ☐
7.	di aver verificato che esiste la equipotenzialità elettrica con l'autobotte	NO ☐ SI ☐
8.	che a bordo della nave non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore	NO ☐ SI ☐
9.	che le operazioni di bunkeraggio avverranno esclusivamente con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di nave traghetto	NO ☐ SI ☐
10.	di aver approntato i mezzi antincendio e il preposto personale di bordo per intervenire in caso di emergenza	NO ☐ SI ☐
11.	che durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave resteranno chiusi	NO ☐ SI ☐

_____ li _____ ore _____

FIRMA
